



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2008 (12.06)  
(OR. en)**

**10582/08**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0099 (COD)**

**CODIF 88  
CODEC 756  
ENT 121**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 26 maggio 2008

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

Conformemente al metodo di lavoro convenuto il 10 giugno 2003, le delegazioni sono invitate a trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di codificazione anteriormente al 18 luglio 2008.

---

All.: COM(2008) 318 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.5.2008  
COM(2008) 318 definitivo

2008/0099 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote**

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso<sup>1</sup> di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità<sup>2</sup>, sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote<sup>3</sup>. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora<sup>4</sup>, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

---

<sup>1</sup> COM(87) 868 PV.

<sup>2</sup> V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

<sup>3</sup> Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

<sup>4</sup> Allegato II, Parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 93/34/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 95 ☒,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

---



- (1) La direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote<sup>3</sup>, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese<sup>4</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/27/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 7).

<sup>4</sup> V. allegato II, Parte A.

---

↓ 1999/25/CE considerando 1  
(adattato)

- (2) ☒ La direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE<sup>5</sup> e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei veicoli a motore a due o tre ruote per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli, si applicano a detta direttiva. ☒

---

↓ 93/34/CEE considerando 6

- (3) È opportuno che la presente direttiva non impedisca ad alcuni Stati membri di mantenere, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari applicabili ai veicoli a motore a due o a tre ruote e su base non discriminatoria, prescrizioni speciali vincolanti ai fini dell'applicazione delle norme di circolazione, sempreché tali requisiti specifici riguardino l'uso di detti veicoli e non implicino modifiche nella loro costruzione tali da ostacolare l'omologazione comunitaria di questo tipo di veicolo.

---

↓

- (4) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

---

↓ 93/34/CEE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

↓ 93/34/CEE (adattato)

### *Articolo 1*

La presente direttiva si applica alle iscrizioni regolamentari di tutti i tipi di veicoli definiti all'articolo 1 della direttiva ☒ 2002/24/CE ☒.

---

<sup>5</sup> GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

## Articolo 2

La procedura per la concessione dell'omologazione CE relativamente alle iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite dalla direttiva  2002/24/CE , rispettivamente ai capitoli II e III.

## Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni dell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo [13, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio<sup>6</sup>] .

## Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle  principali  disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



## Articolo 5

La direttiva 93/34/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

## Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [...]

---

<sup>6</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*  
[...]

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
[...]

**ALLEGATO I**

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI PER I  
VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE**

**1. GENERALITÀ**

- 1.1. Ogni veicolo deve essere munito di una targhetta e delle iscrizioni descritte qui di seguito. La targhetta e le iscrizioni vengono apposte dal costruttore o dal suo mandatario.

**2. TARGHETTA DEL COSTRUTTORE**

- 2.1. In zona facilmente accessibile, su un pezzo che normalmente non viene sostituito durante l'impiego, deve essere apposta, in modo da risultare solidamente fissata, una targhetta del costruttore, il cui ☒ esempio ☒ figura all'appendice 1, contenente le seguenti indicazioni chiaramente leggibili e indelebili, elencate nel seguente ordine:

2.1.1. nome del costruttore;

2.1.2. marchio di omologazione descritto all'articolo 8 della direttiva ☒ 2002/24/CE ☒;

2.1.3. numero d'identificazione del veicolo (VIN);

---

↓ 1999/25/CE articolo 1 e punto 1  
dell'allegato

2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo: ..... dB(A) a ..... min<sup>-1</sup>.

---

↓ 93/34/CEE

- 2.2. Il marchio di omologazione secondo le prescrizioni del punto 2.1.2, i valori del livello sonoro a veicolo fermo e il numero di giri/minuto secondo le prescrizioni del punto 2.1.4 non vengono indicati all'atto dell'omologazione CE per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari. Questi elementi devono però essere apposti su tutti i veicoli prodotti in conformità del tipo omologato.

- 2.3. Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, all'esterno di un rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le indicazioni prescritte ai punti da 2.1.1 a 2.1.4 (vedi appendice 1).

### 3. NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

Il numero d'identificazione di un veicolo è costituito da una combinazione strutturata di caratteri, attribuita dal costruttore a un singolo veicolo. La sua funzione è quella di rendere identificabile in modo inequivocabile tramite il costruttore — senza che occorran altre indicazioni — ogni veicolo per un periodo di 30 anni. Il numero d'identificazione del veicolo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

- 3.1. il numero d'identificazione del veicolo deve essere segnato sulla targhetta del costruttore. Esso deve essere segnato anche mediante un procedimento quale il martellamento o la punzonatura, in modo da evitare che si cancelli o si alteri, sul telaio, in zona facilmente accessibile nella metà destra del veicolo;
  - 3.1.1. il numero d'identificazione del veicolo deve essere composto da tre parti:
    - 3.1.1.1. la prima parte consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentire l'identificazione del suddetto costruttore. Tale codice è costituito da tre caratteri (lettere o cifre) assegnati dalle autorità competenti del paese in cui il costruttore ha la sede sociale, d'accordo con l'agenzia internazionale che opera su autorizzazione dell'organismo internazionale di normalizzazione (ISO). Il primo carattere designa una zona geografica, il secondo un paese all'interno di una zona geografica, il terzo un determinato costruttore. Se il costruttore produce meno di 500 veicoli all'anno, il terzo carattere sarà sempre un 9. Per l'identificazione di detto costruttore, l'autorità di cui sopra assegna anche il terzo, il quarto e il quinto carattere della terza parte;

---

↓ 2006/27/CE articolo 2  
e allegato II

- 3.1.1.2. la seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione, nel caso di ciclomotori); ciascuna caratteristica può comprendere vari caratteri. Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfabetici o numerici, a scelta del costruttore stesso;

---

↓ 93/34/CEE

- 3.1.1.3. la terza parte è costituita da otto caratteri, di cui gli ultimi quattro devono essere numerici, e deve consentire, in combinazione con le altre due parti, di identificare in modo inequivocabile un dato veicolo. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo dei caratteri prescritti;

---

↓ 1999/25/CE articolo 1 e punto 3  
dell'allegato

- 3.1.2 il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. L'inizio e la fine di questa riga devono essere delimitati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.

---

↓ 93/34/CEE

#### **4. CARATTERI**


- 4.1. Per tutte le iscrizioni di cui ai punti 2 e 3 si devono usare lettere latine e cifre arabe. Tuttavia, le lettere latine usate per le indicazioni previste dai punti 2.1.1, 2.1.3 e 3 devono essere in caratteri maiuscoli.
- 4.2. Per le indicazioni del numero d'identificazione del veicolo:
  - 4.2.1. non è autorizzato l'impiego delle lettere I, O e Q nonché dei trattini, asterischi o altri segni particolari;
  - 4.2.2. le lettere e le cifre devono avere le seguenti altezze minime:
    - 4.2.2.1. 4 mm per i caratteri segnati direttamente sul telaio o sull'intelaiatura o su una struttura analoga del veicolo;
    - 4.2.2.2. 3 mm per i caratteri segnati sulla targhetta del costruttore.

## Appendice 1

### Esempio di targhetta del costruttore

L'esempio che segue non pregiudica le indicazioni che figurano effettivamente sulle targhette del costruttore né le dimensioni della targhetta, delle lettere e delle cifre; esso viene dato unicamente a titolo indicativo.

Le informazioni supplementari di cui al punto 2.3 possono essere apposte sotto o accanto alle indicazioni prescritte nel rettangolo riportato qui di seguito.



#### Legenda:

Nell'esempio di targhetta illustrato, il veicolo in questione è costruito dalla "Stella Fabbrica Motocicli", omologato in Italia (e3), sotto il numero 5364.

Il numero d'identificazione (3GSKLM3AC8B120000) ha il seguente significato:

- prima parte (3GS):
  - 3: zona geografica (Europa);
  - G: paese all'interno della zona geografica (Germania);
  - S: costruttore (Stella Fabbrica Motocicli);
- seconda parte (KLM3AC):
  - KL: tipo di veicolo;
  - M3: variante (carrozzeria del veicolo);
  - AC: versione (motore del veicolo);
- terza parte (8B120000):
  - 8B12: identificazione del veicolo insieme alle altre due parti del numero d'identificazione;
  - 0000: spazi non utilizzati riempiti con degli zeri per ottenere il numero completo di caratteri prescritti.

Il livello sonoro a veicolo fermo è 80 dB(A) a 3 750 giri al minuto.

*Appendice 2*

**Scheda informativa concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote**

(da unire alla domanda di omologazione CE qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente): .....

La domanda di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui ai seguenti punti della parte 1, lettera A dell'allegato II della direttiva  2002/24/CE .

- 0.1
- 0.2
- da 0.4 a 0.6
- da 9.3.1 a 9.3.3.

*Appendice 3*

Indicazione dell'amministrazione

**Certificato di omologazione CE concernente le iscrizioni regolamentari di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote**

MODELLO

Verbale n. .... del servizio tecnico ..... in data .....

Numero di omologazione CE: ..... Numero di estensione: .....

1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo: .....
2. Tipo di veicolo: .....
3. Nome e indirizzo del costruttore: .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore: .....
5. Veicolo presentato alla prova il .....
6. L'omologazione CE è concessa/rifiutata<sup>(1)</sup>:
7. Luogo: .....
8. Data: .....
9. Firma: .....

---

<sup>(1)</sup> Cancellare la dicitura inutile.



## **ALLEGATO II**

### **Parte A**

#### **Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 5)**

Direttiva 93/34/CEE del Consiglio  
(GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38)

Direttiva 1999/25/CE della Commissione  
(GU L 104 del 21.4.1999, pag. 19)

Direttiva 2006/27/CE della Commissione  
(GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 7)

limitatamente all'articolo 2 e  
all'allegato II

### **Parte B**

#### **Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 5)**

Direttiva	Termine di attuazione	Termine di applicazione
93/34/CEE	14 dicembre 1994	14 giugno 1995
1999/25/CE	31 dicembre 1999	1° gennaio 2000 <sup>(*)</sup>
2006/27/CE	31 dicembre 2006 <sup>(**)</sup>	1° gennaio 2007

(\*) In conformità all'articolo 2 della direttiva 1999/25/CE:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi concernenti le iscrizioni regolamentari, se dette iscrizioni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.”

(\*\*)

In conformità all'articolo 5 della direttiva 2006/27/CE:

- “1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri non possono, per motivi relativi all'oggetto della direttiva in questione, rifiutare l'omologazione CE o vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli a due o tre ruote conformi alle disposizioni rispettive delle direttive [...], 93/34/CEE, [...], quali modificate dalla presente direttiva.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2007, gli Stati membri rifiutano, per motivi relativi all'oggetto della direttiva in questione, l'omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote che non sia conforme alle disposizioni rispettive delle direttive [...], 93/34/CEE, [...], quali modificate dalla presente direttiva.”
-

## ALLEGATO III

### TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 93/34/CEE	Presente direttiva
Articoli 1, 2 e 3	Articoli 1, 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 1, commi primo e secondo	—
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, quarto comma	—
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
—	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III